

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4566

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale

Presentato il 29 luglio 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge reca la delega legislativa al Governo per la riforma fiscale e assistenziale.

Articolo 1. Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Codificazione.

L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale statale, secondo i principi e criteri direttivi indicati in questi e nei successivi articoli, mediante uno o più decreti legislativi da coordinare in un unico codice.

Una delle direttrici d'azione indicate nel « *Libro bianco* » per la riforma fiscale, presentato nel dicembre 1994 dal primo Governo Berlusconi, era individuata nel passaggio dal complesso al semplice. L'obiet-

tivo era ed è restituire certezza al diritto tributario. Per raggiungere lo scopo sono, però, necessarie « buone leggi ». La storia insegna che sono tali solo quelle che durano nel tempo. È più facile che ciò accada se le leggi sono semplici. Non solo sul piano dei contenuti ma anche nel senso che sono poche. Una legge stabile e semplice diventa facilmente conoscibile, non solo in astratto perché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche in concreto perché accessibile a tutti i destinatari. Solo con la codificazione è possibile raggiungere questo risultato: innanzitutto sul piano sostanziale, unificando per blocchi i tributi esistenti e individuando il minimo comun denominatore dei rapporti tributari; in secondo luogo sul piano formale, riducendo il numero delle leggi vigenti.

Per questo l'articolo 1 del disegno di legge di delega assegna ad un codice il compito di ordinare il sistema fiscale. Il codice non è uno strumento di semplice « riordino normativo », volto a eliminare una situazione di disordine, ma il motore di un vero e proprio « riassetto » della regolazione, capace di creare un complesso di norme tali da ricondurre la materia a sistema.

Il raggiungimento di un simile risultato non può che avvenire specificando i suindicati caratteri della stabilità, della semplicità e della conoscibilità delle leggi fiscali nei loro precipitati logico-giuridici:

a) la coerenza della regolazione codicistica con i principi derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'essenzialità della legislazione tributaria;

c) la possibilità di derogare o modificare il codice solo espressamente e mai da leggi speciali;

d) l'unitarietà della disciplina del soggetto passivo d'imposta, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo;

e) la qualità formale e sostanziale della normativa tributaria;

In particolare, nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di delega sono stati enucleati i seguenti principi:

a) l'imposizione è disciplinata nel rispetto dei principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva; in particolare la normativa fiscale si adegua ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

b) l'imposizione viene disciplinata in modo unitario sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, sia per quanto riguarda quello oggettivo (dichiarazione, accertamento e riscossione) del rapporto tributario, avendo riguardo anche alle sanzioni (concentrate sul soggetto che ha

tratto effettivo beneficio dalla violazione) e al processo;

c) l'imposizione è disciplinata nei suoi elementi essenziali in modo che risulti chiara;

d) le norme non devono essere retroattive, in quanto tale connotato impedisce al contribuente di pianificare correttamente le proprie scelte economiche, vanificando qualsiasi prevedibilità del carico fiscale; per tale motivo la retroattività deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere, oltre alle norme retroattive proprie, anche quelle che modificano la disciplina delle imposte periodiche con effetto dal periodo di imposta in corso;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali; il divieto non è assoluto, ma relativo, in quanto si riferisce alle sole norme che stabiliscono i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposizione, le esenzioni e le agevolazioni;

f) devono essere tutelati l'affidamento e la buona fede del contribuente; tali criteri, già affermati nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), vengono elevati a principi idonei a ridefinire i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria su basi nuove, funzionali ad un maggiore adempimento degli obblighi fiscali che la legge pone a carico dei primi;

g) il principio di minimizzazione del sacrificio del contribuente si fonda su un'attenta lettura dell'articolo 53 della Costituzione: il sacrificio che può essere imposto al contribuente, sulla base di tale norma costituzionale, infatti, può avere ad oggetto solo una prestazione pecuniaria e non l'imposizione di oneri addizionali rispetto all'obbligazione tributaria;

h) con il principio di concentrazione della sanzione sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione si vuole superare le criticità e le difficoltà applicative legate alla vigenza della differente regola in forza della quale la sanzione amministrativa deve essere applicata nei confronti della persona fisica cui è riferi-

bile la violazione contestata: tutto ciò al fine di stabilire una stretta connessione tra il soggetto che subisce la sanzione e il soggetto cui è riferibile il profitto economico conseguito mediante l'illecito, sulla falsariga di quanto previsto, in materia di responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche, dal decreto legislativo n. 231 del 2001;

i) infine, viene enunciato il principio della deroga espressa per le disposizioni del codice, principio che non esclude, quindi, la modifica, ma la asistematicità di successivi interventi normativi, nella logica di garantire che la riforma non venga vanificata dall'emanazione di disposizioni extracodicistiche.

Articolo 2. Imposta sul reddito.

L'articolo 2 prevede che l'imposta sul reddito sia determinata in base alle tre aliquote del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento, da applicare ad un imponibile per quanto possibile non eroso dalle diverse agevolazioni introdotte nel corso degli anni, lasciando, conseguentemente, ai contribuenti ampia facoltà di scelta in merito all'uso del loro denaro. In tal modo, si passa dal sistema attuale basato su cinque aliquote di tassazione ad un sistema che prevede la presenza di sole tre aliquote.

La copertura finanziaria della rimodulazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sarà assicurata mediante l'eliminazione o la riduzione totale o parziale dei regimi di favore fiscale attualmente vigenti, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Ulteriori forme di copertura saranno costituite dai proventi recuperati dalla lotta all'evasione fiscale, dalla rideeterminazione del regime fiscale delle attività finanziarie nonché dallo spostamento del prelievo fiscale dal reddito a forme di imposizione reale e dalla riduzione della spesa pubblica.

Inoltre è stabilito che la riforma dell'imposta sul reddito sarà imperniata sulle seguenti linee direttrici:

a) ampliamento della platea dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito attraverso l'inclusione, accanto alle persone fisiche, delle persone morali e degli enti non commerciali, con favore per gli enti *non profit*. In tal modo, questi soggetti acquisiscono uno *status* fiscale più coerente con la loro funzione sociale; l'allargamento risponde all'esigenza di voler connotare l'imposta sul reddito, estendendola oltre alle persone fisiche, come imposta che riguarda tutti i soggetti che producono reddito e risorse;

b) in merito all'imponibile, si prevede:

1) di individuare una fascia reddituale, in funzione della soglia di povertà, da escludere dall'imposizione;

2) di concentrare le agevolazioni fiscali per favorire essenzialmente la natalità, il lavoro e i giovani;

3) di applicare un regime di favore fiscale agli emolumenti commisurati e collegati agli incrementi della produttività e dell'efficienza dell'impresa;

4) di ampliare la base imponibile dell'imposta per effetto dell'inclusione di parte degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dell'esercizio d'impresa, sulle partecipazioni societarie qualificate;

5) di applicare, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in quanto compatibili, le norme dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ampliando la base imponibile per effetto dell'inclusione degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni societarie sia qualificate che no, prevedendo — nel contempo — la deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate;

c) riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria secondo i seguenti criteri di delega:

1) previsione, per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finan-

ziaria, dell'introduzione di un'aliquota unica non superiore al 20 per cento in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento attualmente vigenti, facendo salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene in tal modo data attuazione ai principi di generalità e di neutralità del prelievo attraverso l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, senza fare distinzione tra le categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Sono esclusi dall'ambito applicativo di tale previsione i titoli pubblici i quali, con riferimento sia alla natura e alla misura del prelievo sia alle modalità di tassazione, rispondono già sostanzialmente ai criteri di generalità che ispirano la presente riforma;

2) introduzione di un livello di aliquota più basso rispetto a quello stabilito con il primo criterio direttivo per l'imposizione sui redditi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e da forme di previdenza complementare: ciò al fine di incentivare il risparmio a lungo termine e quello di natura previdenziale;

3) definizione di termini di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina, con la facoltà di introdurre regimi di carattere transitorio per consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina allorché, in base ai nuovi criteri di decorrenza, tali redditi sarebbero soggetti alla nuova maggiore aliquota;

d) in materia di semplificazione, si prevede la revisione degli attuali regimi forfetari volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo;

e) la previsione di una clausola di salvaguardia volta a evitare un possibile aggravio d'imposta personale derivante dall'applicazione del nuovo regime.

Articolo 3. Imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 3 contiene disposizioni di carattere generale in materia di riforma del sistema relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'attuale disciplina dell'IVA è il prodotto di un lungo processo di stratificazione normativa. Si può calcolare che, dal momento dell'introduzione dell'IVA nel nostro ordinamento (operata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino ad oggi, si siano succeduti più di ottanta provvedimenti legislativi « fondamentali ».

Ne è derivato un quadro normativo in cui si sovrappongono criteri non sempre omologhi. I singoli istituti si sono sviluppati in sequenze esasperatamente casistiche, gli obblighi formali e i meccanismi applicativi sono stati disciplinati in modo evidentemente troppo complesso.

Da ciò l'esigenza di riformare l'IVA, sulla base dei principi generali della codificazione, delineati nell'articolo 1 del presente disegno di legge, fermi restando, ovviamente, i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In questa logica, si può in particolare notare quanto segue:

a) l'attuale struttura delle aliquote, pari al 4, 10 e 20 per cento, risale al 1997, un'epoca a partire dalla quale la composizione delle entrate dello Stato e i bisogni e le necessità delle imprese e delle famiglie si sono evoluti notevolmente. È quindi opportuno che si dia avvio ad una revisione delle aliquote, compatibilmente con gli effetti inflativi che un loro aumento potrebbe innescare;

b) la riforma mira all'obiettivo di avvicinare la struttura dell'imposta sul valore aggiunto a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi. Ciò perché sono presenti nella disciplina vigente distorsioni applicative che incidono sui criteri di de-

terminazione della base imponibile. In particolare, le disposizioni in tema di indetraibilità dell'imposta assolta a monte non sono coerenti con il criterio generale di neutralità che regola alle fondamenta il funzionamento dell'imposta. Pertanto con la disposizione in esame si dispone la progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile allo scopo di avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi;

c) viene espressa la necessità di un coordinamento con il sistema dell'accisa, per evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica, che potrebbero derivare dalla disciplina vigente in materia di determinazione della base imponibile;

d) si prevede la razionalizzazione dei regimi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati. Nel rispetto delle prescrizioni europee in materia, ogni regime speciale deve assicurare l'attuazione dei principi generali e dei criteri informativi propri dell'IVA, introducendo gli elementi differenziali specifici, richiesti dalla particolarità dei settori interessati. In altri termini, i regimi speciali devono manifestarsi in adattamenti della disciplina generale, senza contraddirne i principi ispiratori. Le particolarità dei singoli settori non devono produrre distorsioni nell'applicazione dell'imposta, aggravii od oneri maggiori, rispetto a quelli ordinariamente configurabili;

e) si estende anche all'IVA il processo di semplificazione degli adempimenti formali a carico dei contribuenti.

Articolo 4. Imposta sui servizi.

L'articolo in commento contiene una serie di previsioni che si configurano come un'opera di razionalizzazione del vasto settore delle cosiddette « imposte minori ».

Tale settore risulta, al momento, comprensivo di una pluralità di tributi e presupposti impositivi che lo rendono

complesso in termini di gestione e di difficoltà di applicazione per i contribuenti.

Si tratta, notoriamente, di un settore cui, a dispetto della denominazione riduttiva che viene usata, sono interessati un gran numero di contribuenti e che fornisce un contributo non irrilevante per l'erario in termini di gettito.

Di più è da dire che molti dei tributi appartenenti a tale ambito sono solitamente applicati a fronte di servizi resi dalla pubblica amministrazione (si veda ad esempio il caso della registrazione degli atti, quello del rilascio di certificati o anche quello della trascrizione e della voltura catastale) per cui la definizione di imposta sui servizi appare di per sé già idonea a delineare una prima identificazione dell'elemento unitario che potrà essere la base logica per individuare il verificarsi del presupposto impositivo che legittima il prelievo tributario.

In tutta evidenza l'opera di razionalizzazione da intraprendere dovrà tener conto, in particolare, dei diversi elementi stratificatisi nel tempo per i vari tributi e del loro collegamento con i servizi resi a fronte del pagamento.

La predetta opera, tuttavia, nel ricondurre ad unità sia l'unicità dell'obbligazione tributaria nelle sue diverse articolazioni sia le modalità del prelievo, potrà avere benefici effetti non solo in termini gestionali per l'Amministrazione finanziaria ma anche e, forse, soprattutto per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte di riferimento per quanto riguarda la normativa in questione e in particolare per le imposte direttamente connesse con le richieste di servizi resi dalla pubblica amministrazione o comunque riconducibili, sia pure indirettamente, ad un analogo presupposto impositivo unitario.

Articolo 5. Accisa.

L'articolo 5 prospetta il riordino della disciplina dell'accisa, imposta armonizzata nell'ambito dell'Unione europea, applicata

alla produzione e al consumo di specifici prodotti.

La norma di delega individua nell'efficienza e nell'ottimalità i principi ordinatori del sistema dell'accisa. In tale ottica e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia, relativi anche al rispetto dei previsti livelli minimi di tassazione, la riforma si uniformerà anche a criteri di maggiore funzionalità tra cui la graduale modulazione delle aliquote di accisa applicate, in particolare, ai prodotti, come ad esempio i combustibili per il riscaldamento domestico, che risultino indispensabili al soddisfacimento delle esigenze primarie degli individui.

Tale rideterminazione, attuata attraverso la graduazione della tassazione in relazione al consumo dei prodotti sottoposti, sarà finalizzata a ridurre l'incidenza complessiva dell'accisa sul costo finale degli stessi.

La riforma del sistema dell'accisa sarà finalizzata anche ad una revisione della tassazione che orienti i consumi in modo da disincentivare l'utilizzo dei prodotti sottoposti ad accisa non funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, consentendo al contempo un maggior benessere della collettività. Ciò anche attraverso una più efficace razionalizzazione dell'applicazione delle varie forme di tassazione finalizzata ad evitare, laddove consentito dal diritto dell'Unione europea, la sovrapposizione di più imposte su di un medesimo prodotto.

Articolo 6. Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

Tale previsione è in linea con gli interventi che, a partire dal 2004, hanno introdotto misure di riduzione della base imponibile dell'IRAP sulla componente del costo del lavoro e andrà coordinata con le

disposizioni che già prevedono una graduale riduzione dell'imposta (articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

Articolo 7. Nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri.

L'articolo 7 prevede l'introduzione di un aiuto alla crescita economica (ACE), nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa, rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

L'introduzione di una deduzione per il rendimento del capitale di rischio ha anche la finalità di riequilibrare, nell'ambito del sistema di tassazione del reddito d'impresa, il carico fiscale relativo alle diverse fonti di finanziamento mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. In tal senso, l'ACE può coesistere con regole interne dell'ordinamento che generano un'azione di contenimento dell'indebitamento eccessivo.

Articolo 8. Attuazione, raccordi e copertura finanziaria.

L'articolo in commento contiene la previsione delle modalità di attuazione della delega tramite la predisposizione di più decreti legislativi da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della relativa legge, nel rispetto del vincolo di invarianza dei saldi economici e finanziari dei singoli settori istituzionali. Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti attuativi nonché norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti potranno essere emanate, entro i tre anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla

legge di delega, con uno o più decreti legislativi.

Viene anche precisato che i suddetti provvedimenti dovranno contenere una norma transitoria *ad hoc* per escludere eventuali inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

Infine, e considerato che fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, in merito alla progressiva riduzione dell'IRAP è stabilito che tale riduzione sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni.

Articolo 9. Parere parlamentare.

L'articolo contiene la previsione della costituzione di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale per l'espressione del previsto parere da parte del Parlamento sugli schemi dei decreti legislativi attuativi, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per venti giorni; trascorsi inutilmente il termine ordinario ovvero quello prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Articolo 10. Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.

La presente delega è rivolta a riqualificare e riordinare la spesa in materia sociale, in modo da superare le attuali sovrapposizioni nonché duplicazioni di servizi e prestazioni, che esasperano un sistema che risulta oggi scarsamente efficace e non più sostenibile economicamente, in quanto caratterizzato da sistemi concorrenti tra loro sia sul piano finanziario che su quello della titolarità istituzionale. Il quadro della spesa per il *welfare* risulta, infatti, frammentato tra una molteplicità di attori che gestiscono quote diverse di risorse. Una parte, quella prin-

cipale, è gestita dal Servizio sanitario nazionale, un'altra parte cospicua delle risorse è costituita da trasferimenti socio-assistenziali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alle famiglie per il sostegno alla non autosufficienza, una parte (esigua) è la spesa socio-assistenziale gestita in media dai comuni. Il sistema socio-sanitario, descritto in questi termini, risulta istituzionalmente molto frammentato, sprovvisto di un livello di governo che ricomponga a unitarietà gli interventi sul singolo utente o sulla singola famiglia. La parte più rilevante della spesa assistenziale è gestita centralmente dall'INPS, la sanità è governata dalle regioni, alcuni servizi sociali reali sono erogati dai comuni: si determina così un completo disallineamento verticale della catena di governo, con una quantità importante di risorse di cui si ignorano sostanzialmente l'utilizzo e il livello di efficacia.

La presente delega è quindi rivolta a ricomporre il quadro allineando quello che oggi è disallineato, attraverso il riferimento alle disposizioni costituzionali degli articoli 117 (livelli essenziali) e 118 (sussidiarietà) della Costituzione. Lo scopo è quello di permettere che i servizi socio-sanitari possano integrarsi con i servizi del *welfare*.

In particolare la delega mira a riqualificare e integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi. Tale precisazione fornisce la cifra della finalità dell'intervento, consistente nella necessità di superare l'utilizzo inappropriato delle risorse, anche attraverso un sistema di controllo reale, che, senza instaurare un clima « poliziesco », ma coinvolgendo i livelli di governo più vicini al cittadino, sia idoneo a rendere il sistema maggiormente efficace attraverso il coordinamento e la riformulazione degli interventi; a moralizzare il sistema frenando il dilagare delle contribuzioni monetarie dirette (in particolare indennità di accompagnamento), ormai fuori controllo in molte realtà geografiche; a promuovere l'offerta sussidiaria di servizi da parte

delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali.

Si tratta di una riforma necessaria, anche perché l'attuale impalcatura normativa ha determinato nel settore di riferimento — negli ultimi anni e in particolare in alcune realtà geografiche del Paese — un numero sproporzionato di soggetti invalidi e beneficiari di assegni di accompagnamento, con conseguenti costi spropositati a carico della collettività nazionale, specie se rapportati alla verosimile presunzione che molti di questi soggetti si rendono indebitamente destinatari di tali sostegni.

Nel contesto della delega è contenuta una forte opzione per il principio di sussidiarietà orizzontale espresso nell'articolo 118 della Costituzione. Si tratta di una scelta che riconosce e valorizza quella *welfare society* che è stata un fattore importante nel nostro sviluppo. Si prevede infatti di favorire la libertà di scelta dell'utente e di finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, *non profit*, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative e imprese sociali quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati. È un'opzione decisiva perché spesso, a causa di un pregiudizio ideologico non ancora del tutto tramontato, il Terzo settore non è ancora debitamente valorizzato e si continua a ritenere che sia meglio la gestione pubblica diretta, anche quando costa di più e rende qualitativamente meno di un servizio erogato da un ente con finalità sociali. In altre parole, il pubblico continua aprioristicamente a essere ritenuto moralmente migliore e da privilegiare a dispetto di ogni risultato qualitativo e quantitativo. La presente delega vuole quindi riconoscere che le risorse affidate a un ente con una finalità ideale spesso possono diventare un volano di servizi sociali molto più efficace di quanto gestito solo e unicamente da una struttura pubblica. Quando lo diventano, l'intervento sussidiario deve essere favorito, in analogia con quanto avviene in altri ordinamenti, come quello tedesco,

dove spesso le *Gemeindeordnungen* prevedono questo principio. Da questo punto di vista la delega prevede anche che la *social card* sia assegnata ai comuni, anch'essi tenuti ad affidare alle organizzazioni *non profit* la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali. Sono proprio queste reti che permettono di entrare in rapporto vero con il bisogno e trasformare un sussidio in una possibilità di rapporto che spesso è decisiva per una risposta non solo burocratica ma anche umana a certe situazioni disagiate. In questo modo la delega riconosce anche i dati recentemente messi in evidenza dall'ISTAT sul Terzo settore: 3,5 milioni di cittadini coinvolti in attività di volontariato, un valore economico di circa 8 miliardi e quasi 400 mila occupati a tempo pieno.

I principi e i criteri che si pongono a riferimento del legislatore delegato ad adottare, nell'arco di due anni, uno o più decreti legislativi, sono intesi a:

a) ridisegnare tutti gli indicatori necessari ad individuare la corretta situazione economica dei singoli cittadini, con una particolare considerazione e valorizzazione del nucleo familiare. Inoltre si fa riferimento anche al patrimonio, sia in relazione all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali sia anche alla reversibilità delle pensioni destinate ai coniugi superstiti e agli altri componenti conviventi che ne avessero titolo. Oggi infatti la reversibilità viene percepita anche da soggetti con forti disponibilità economiche e patrimoniali, molto lontane da situazioni di effettivo bisogno;

b) procedere ad armonizzare complessivamente i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, in modo da evitare dispendiose duplicazioni di servizi e sovrapposizioni, nonché di realizzare una reale gestione integrata del *welfare* assistenziale. Si tratta di un processo che dovrà essere realizzato responsabilizzando, anche attraverso i meccanismi del federalismo fiscale, tutti i livelli di governo

in tema di utilizzo delle risorse dedicate e di relativo controllo;

c) in particolare, ma non esclusivamente, istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni, sulla base di parametri standardizzati che tengano conto della popolazione ivi residente, dell'età anagrafica della stessa e di alcuni fattori ambientali caratteristici, in modo da facilitare l'insediamento a regime di un *unicum* assistenziale, socio-sanitario e socio-assistenziale di cui siano responsabili le regioni, abilitate a strutturare le forme di coordinamento e di intervento ritenute più idonee. Si favorisce quindi lo sviluppo di un sistema che si renda garante della libera scelta del cittadino, della diffusione dell'assistenza domiciliare, dei finanziamenti necessari ad un inserimento sempre maggiore delle organizzazioni *non profit* in senso lato, espressione del volontariato più autentico, in attuazione della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione;

d) in particolare, ma non esclusivamente, trasferire ai comuni, singoli o associati, il sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali.

Sul piano del riconoscimento dei compiti istituzionali i criteri di delega individuano quindi nel complesso due attribuzioni fondamentali.

La prima, come detto, in favore delle regioni e dei comuni. Alle regioni viene riconosciuto il compito di strutturare il sistema dell'indennità sussidiaria di accompagnamento, integrandola nel sistema regionale complessivo dei servizi sanitari,

socio-sanitari e assistenziali. Ai comuni, singoli o associati, viene affidata la gestione della cosiddetta « carta degli acquisti », avendo i medesimi maggiori possibilità di monitorare i beneficiari e di integrare, eventualmente, le risorse pubbliche necessarie, nonché di affidare la gestione della stessa carta ad organizzazioni non lucrative.

La seconda in favore dell'INPS, al quale conferisce la prerogativa di agente generale pagatore dei contributi monetari diretti, qualora il sistema si orienti per questa forma di intervento, da esercitare in stretto coordinamento con le regioni e i comuni. L'INPS, in specie, dovrà occuparsi dell'anagrafe generale di tutte le posizioni assistenziali, predisponendo allo scopo un apposito fascicolo elettronico delle persone beneficiarie e delle loro famiglie, in condivisione con la pubblica amministrazione coinvolta in senso lato. Ciò al fine di aggiornare e verificare costantemente lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese.

In sintesi, lo scopo della delega è quindi quello di rendere l'insieme assistenziale unitario e, quindi, necessariamente coordinato sotto il profilo del relativo finanziamento. Il sistema attuale risulta, infatti, deficitario sul piano del coordinamento e fonte di sovrapposizioni, che riducono l'efficacia degli interventi e spesso favoriscono anche abusi. Ricomporre il sistema, opportunamente razionalizzato sul piano sostanziale, verso i livelli di governo più vicini ai cittadini e verso il privato sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, permette un'importante razionalizzazione e risparmio, probabilmente tagliando sprechi e abusi, ma senza intaccare i servizi necessari. Anzi, permette l'evoluzione del sistema verso una maggiore garanzia delle migliori condizioni di vita possibili per i soggetti deboli, e dall'altro lato lo rende concretamente collaborativo nel percorso di contenimento dei costi caratteristici.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Riforma fiscale.

Analogamente ad altri provvedimenti di delega, la presente relazione tecnica non può fornire una quantificazione degli effetti delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge. Una stima puntuale potrà essere effettuata in sede di emanazione dei decreti legislativi, in cui saranno adottati gli interventi di riforma.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta sul reddito. Sono previste tre aliquote, rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento, da applicare ad una base imponibile per quanto possibile non erosa da regimi fiscali introdotti nel corso dei vari anni al fine di indirizzare le scelte e i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato considerava meritevoli. Per realizzare tale scopo il Governo viene delegato a eliminare o ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'allegato 1, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Tale operazione determina un recupero di risorse finanziarie utilizzabili a parziale copertura della complessiva riforma fiscale.

Ulteriori forme di copertura finanziaria sono costituite:

- dai proventi derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale;
- dal riordino della tassazione delle attività finanziarie;
- dallo spostamento del prelievo dal reddito a forme di imposizione reale;
- da economie nel comparto della spesa pubblica.

Tra gli altri principi e criteri da seguire per l'attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito personale, oltre alle predette aliquote e alle indicate forme di copertura, rilevano l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi, gli interventi sulla base imponibile, il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, la prosecuzione del processo di semplificazione, la previsione di una clausola di salvaguardia in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.

Gli effetti sul gettito dipendono da più variabili, tra cui due in particolare: la variabile relativa alla definizione degli scaglioni di reddito e quella concernente la definizione della base imponibile, correlata, peraltro, all'individuazione delle agevolazioni da eliminare o ridurre.

La variazione di gettito dovrà trovare compensazione nelle risorse rivenienti dalle forme di copertura suindicate.

Con riguardo al riordino della tassazione delle attività finanziarie, tra i principi e i criteri direttivi previsti rilevano:

l'introduzione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, ad esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti (punto 1);

la possibilità di applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del punto 1 per i redditi di capitale e quelli diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine e dalle forme di previdenza complementare (punto 2);

la definizione dei termini di decorrenza della nuova disciplina e la possibilità di introdurre un regime transitorio volto a consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (punto 3);

Relativamente all'imposizione indiretta, sono previste disposizioni negli articoli 3, 4 e 5.

L'articolo 3 dispone la riforma dell'imposta sul valore aggiunto sulla base dei seguenti criteri:

revisione graduale delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici;

progressiva riduzione sia delle forme di indetraibilità sia delle attuali distorsioni della base imponibile;

riduzione degli effetti di duplicazione con il sistema dell'accisa (articolo 5), attraverso un opportuno coordinamento tra le due forme di tassazione;

razionalizzazione dei vigenti regimi speciali;

semplificazione degli adempimenti formali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un'unica imposta sui servizi che ingloba i seguenti tributi indiretti: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.

In merito al reddito d'impresa gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'introduzione di un aiuto alla crescita economica, rappresentato dalla deduzione del rendimento del capitale di rischio dal reddito d'impresa.

Riforma assistenziale

La delega assistenziale prevede che vengano adottati, nell'arco di due anni, uno o più decreti legislativi intesi a:

ridisegnare gli indicatori volti ad individuare la reale situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari;

armonizzare i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, evitando duplicazioni di servizi e responsabilizzando tutti i livelli di governo;

istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni sulla base di parametri legati alla popolazione, all'età anagrafica e ad alcuni fattori ambientali;

trasferire ai comuni, singoli e associati, il servizio relativo alla carta acquisti, per il tramite delle organizzazioni non profittevoli.

Il nuovo sistema previdenziale e assistenziale opera, pertanto, attraverso l'attribuzione dei compiti a due livelli di governo: le regioni e i comuni per la gestione rispettivamente del servizio di indennità sussidiaria di accompagnamento e del servizio della *social card*; l'INPS che assume il ruolo di erogatore dei contributi in forma diretta, operando sempre in coordinamento con le regioni e i comuni. L'INPS, in particolare, dovrà predisporre, in condivisione con l'intera pubblica amministrazione, un archivio elettronico contenente i fascicoli relativi alle singole persone beneficiarie delle prestazioni.

La delega in esame, quindi, mette in atto una serie di misure volte a superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e di prestazioni, che rendono poco efficace il sistema attuale. Attraverso l'adozione dei decreti legislativi verrà attuato un quadro della spesa per il *welfare* meno frammentato, con pochi attori che erogano le prestazioni a favore dei cittadini. Il sistema così delineato permetterà di ottenere, attraverso la riqualificazione e l'integrazione dei vari livelli di governo, una maggiore efficacia ed economicità.

I decreti legislativi dovranno anche valorizzare i soggetti privati operanti nel Terzo settore (Onlus, associazioni, enti *no profit*), attraverso i quali verranno erogati servizi, quale la *social card*, sfruttando la vasta rete di relazioni e rapporti che le suddette istituzioni private tendono a costituire.

Per quanto sopra esposto risulta evidente che la riforma in esame, attraverso una vasta serie di interventi finalizzati all'integrazione e al coordinamento dei vari livelli di governo, potrà garantire effetti positivi per la finanza pubblica agendo in particolare sull'eliminazione delle duplicazioni dei servizi e su una maggiore efficacia dell'intero sistema.

* * *

Gli effetti finanziari conseguenti all'attuazione della riforma fiscale e assistenziale non sono al momento quantificabili. Solo in sede di attuazione della delega, in cui saranno adottati i singoli interventi, verranno delineati il quadro finanziario complessivo e il relativo profilo sulle singole annualità, in maniera tale che le risorse recate dalle forme di copertura previste dalla delega dovranno garantire non solo la compensazione degli oneri ma anche un differenziale positivo, ai fini dell'indebitamento netto, di entità non inferiore agli importi indicati nell'articolo 11, comma 1, ossia 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 20.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'adozione della riforma fiscale ha il fine di favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo. Tale riforma si attua attraverso la predisposizione di più decreti legislativi atti a rendere il sistema fiscale più efficiente e più semplice in quanto un sistema fiscale poco comprensibile si configura come un sistema fiscale poco funzionante. Inoltre, tale intervento normativo si reputa necessario per rendere il sistema fiscale nazionale quanto più possibile omogeneo ai sistemi fiscali degli altri Paesi. A tal fine, con la presente legge di delega si prevede, tra l'altro, un intervento codificatore della normativa vigente, che possa cambiare, oltre che la sostanza, anche la forma giuridica. Con l'emanazione di un codice, infatti, si potrebbe trasformare la normativa tributaria, attualmente non coordinata e redatta secondo criteri qualitativi differenziati, in norme organiche e sistematiche, redatte secondo criteri uniformi.

Inoltre si prevede la riforma dell'imposta sui servizi concentrando in un'unica imposta e in un'unica modalità di prelievo una serie di tributi minori.

Tale riforma appare coerente con il programma di Governo che si propone di ridurre e di disboscare la grande giungla di un sistema fiscale che è praticamente rimasto invariato nelle sue parti fondamentali fin dalla lontana riforma dei primi anni settanta. Tenendo conto delle esigenze e delle compatibilità del bilancio pubblico, ritenute prioritarie in questa fase, il governo, infatti, intende pervenire, senza creare maggiore *deficit*, entro la legislatura al varo di norme che consentano una graduale riduzione della pressione fiscale complessiva, apportando così un beneficio alle imprese e alle famiglie.

La delega in materia assistenziale ha lo scopo di riordinare la legislazione in materia sociale, al fine di superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni, che caratterizzano un sistema scarsamente efficace e non più sostenibile dal punto di vista finanziario. Il quadro attuale, infatti, è frammentato tra una molteplicità di soggetti istituzionali che gestiscono quote diverse: una parte, quella principale, è gestita dal Servizio sanitario nazionale, un'altra, anch'essa assai cospicua, è costituita dai trasferimenti socio-assistenziali dall'INPS alle famiglie per il sostegno alle persone non autosufficienti; infine, una parte quantitativamente modesta è quella gestita direttamente dai comuni.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è rappresentato, per la parte fiscale, dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente delega per la riforma del sistema fiscale statale, delega che risulta oramai scaduta.

Il quadro normativo nazionale, per la riforma assistenziale, è rappresentato *ex plurimis* dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'attuazione della delega, contenuta nel disegno di legge in esame, determina l'abrogazione delle leggi attualmente vigenti in materia di tributi, nonché in materia socio-assistenziale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il testo del disegno di legge pone a fondamento della codificazione il rispetto dei principi costituzionali, sanciti dagli articoli 23 e 53 della Costituzione.

Il testo di legge, per la parte assistenziale, risulta compatibile con gli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 118 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato: l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

La materia socio-assistenziale appartiene, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato: pertanto, l'intervento si palesa compatibile con il riparto di competenze in materia legislativa stabilito dalla Carta costituzionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge di delega non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: pertanto il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Anche per la parte in materia sociale, il disegno di legge di delega non incide sulle fonti legislative primarie, che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: il testo è quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

In materia sociale, stante l'importanza dell'intervento di riordino, si ritiene corretto l'utilizzo della delega legislativa a favore del Governo.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano deleghe al Governo per il riordino del sistema tributario nazionale, né per il riordino del sistema socio-assistenziale.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia di delega fiscale o in materia socio-assistenziale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le delega, contenuta nel disegno di legge in esame, deve essere attuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in materia socio-assistenziale, appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione in materia di delega fiscale, né in materia socio-assistenziale.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le delega, in materia fiscale, deve essere attuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), nel rispetto delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

La delega, contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, appare compatibile con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia fiscale e socio-assistenziale.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Come al punto 4), sia per la parte fiscale che per quella in materia sociale.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli Stati membri dell'Unione europea in materia fiscale e socio-assistenziale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vi sono nuove definizioni normative nel testo del disegno di legge di delega, sia per la parte fiscale che per quella in materia socio-assistenziale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi, sia in materia fiscale che socio-assistenziale, appaiono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il testo del disegno di legge di delega, sia nella parte fiscale che in quella socio-assistenziale, non contiene novelle legislative per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Gli effetti abrogativi sono differiti all'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e socio-assistenziale, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni non espressamente abrogate.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni ad effetto retroattivo, ma, al contrario, viene sancito come principio generale quello di irretroattività della legislazione tributaria.

Non vi sono, altresì, disposizioni ad effetto retroattivo per la parte in materia socio-assistenziale.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La precedente delega fiscale, contenuta nella legge 7 aprile 2003, n. 80, risulta oramai scaduta.

Non risultano deleghe aperte in materia socio-assistenziale.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge risulta congruo, data la complessità dell'operazione codificatoria.

Il termine di due anni, per la parte in materia sociale, appare congruo in relazione alla complessità dell'obiettivo di razionalizzazione che la delega intende perseguire.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La verifica è rimandata all'attuazione della delega fiscale, mediante l'emanazione dei decreti legislativi delegati.

Anche per parte socio-assistenziale, la verifica non può che essere rimandata all'attuazione della delega, attraverso la stesura dei decreti legislativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema fiscale attuale è caratterizzato dalla presenza di numerosi tributi, ognuno dei quali disciplinato da uno specifico provvedimento normativo. La legislazione fiscale italiana è complessa anche perché le pressanti esigenze di bilancio degli ultimi anni hanno costretto a continue modifiche della disciplina di ciascun tributo volte a modulare diversamente le basi imponibili e le aliquote d'imposizione.

Un tentativo di razionalizzazione del sistema è stato già tentato con la precedente delega in materia, ormai scaduta, contenuta nella legge 7 aprile 2003 n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

Il sistema di assistenza sociale attuale risulta regolato da vari provvedimenti normativi privi di coordinamento e fonte di sovrapposizioni che riducono l'efficacia degli interventi favorendo anche abusi.

Il quadro normativo vigente in materia è caratterizzato da una normativa suddivisa a livello nazionale, regionale e dell'Unione europea. A livello nazionale si evidenziano la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante « Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 legge 8 marzo 2000, n. 53 », la legge 13 maggio 1988, n. 153, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1988, n. 69, recante disposizioni in materia di assegno per nucleo familiare.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Nel rapporto *Paying Taxes 2011 – The global picture* di PWC, l'Italia è all'ultimo posto quando viene calcolato il « *total tax rate* » per 23 paesi dell'Unione europea. Il prelievo nazionale supera il 68 per cento, rispetto a una media europea del 44,2 per cento e mondiale del 47,8 per cento.

Nella pubblicazione *Taxation trends in the European Union* di Eurostat 2010 si segnala che l'indice sul lavoro – ITR (implicit tax rate) – più alto in Europa si registra in Italia ed è del 42,8 per cento. La media europea è, invece, del 34,2 per cento. Lo stesso parametro applicato ai consumi vede l'Italia al terzultimo posto, al seguito di Spagna e Grecia. Per quanto riguarda il capitale, l'Italia non è tra i Paesi europei ove il carico fiscale è maggiore.

Nel citato rapporto *Paying Taxes 2011 – The global picture* di PWC, per quanto riguarda i tempi necessari agli adempimenti fiscali, l'Italia è collocata al sestultimo posto in Europa, con 285 ore a fronte di una media europea di 222 ore.

La riforma in materia socio-assistenziale si rende necessaria per riqualificare e riordinare la relativa spesa e per superare le sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e prestazioni che rendono poco efficace e antieconomico il sistema. La spesa per i servizi sociali è frammentata tra diversi soggetti concorrenti fra loro che gestiscono quote diverse di risorse suddivise tra il servizio sanitario nazionale, l'INPS e i comuni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il carico fiscale italiano è, quindi, troppo alto per quanto riguarda il lavoro. È, invece, basso per quanto riguarda il consumo. Troppo tempo risulta, infine, necessario per adempiere agli obblighi fiscali.

Emergono, quindi, esigenze di riduzione del carico fiscale sul lavoro. A tal fine:

l'imposta sul reddito personale, dalle attuali cinque aliquote (23, 27, 38, 41 e 43 per cento) passa a tre aliquote più basse (20, 30 e 40 per cento);

l'IRAP viene gradualmente eliminata, con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

Sussistono, inoltre, i presupposti per un aumento dell'imposizione sui consumi: tale aumento va, però, determinato tenendo conto degli effetti inflazionistici che potrebbe innescare.

Emergono, infine, esigenze di semplificazione del sistema tributario, quali ad esempio:

l'accorpamento delle attuali imposte, di registro, ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse sulle concessioni governative, oltreché dell'imposta sulle assicurazioni e di quella sugli intrattenimenti, in un'unica imposta sui servizi;

l'accorpamento delle aliquote applicabili sui redditi di natura finanziaria;

l'allargamento della base imponibile dell'imposta personale sul reddito, eliminando o riducendo i regimi di esenzione;

una rideterminazione della disciplina dell'obbligazione fiscale che minimizzi lo sforzo che il contribuente è tenuto a sostenere per effettuare gli adempimenti fiscali.

La delega in materia assistenziale mira a riqualificare e ad integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti più bisognosi, evitando gli abusi esistenti soprattutto in alcune regioni dove è presente un numero spropor-

zionato di soggetti invalidi e beneficiari di assegni di accompagnamento che fanno lievitare la spesa, in ambito assistenziale, danneggiando coloro che effettivamente si trovano nelle condizioni di dover usufruire dell'assistenza statale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale e assistenziale mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema stesso.

In generale, un sistema fiscale fatto di poche imposte, applicate con aliquote più basse su ampie basi imponibili, integra congiuntamente i presupposti della neutralità e della semplicità, dunque della modernità di un sistema fiscale. In attuazione dei principi di delega sarà realizzata una riforma del sistema tributario che risponde anche all'esigenza di chiarezza delle norme impositive. Il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore chiarezza delle norme tributarie consentirà allo Stato di poter contare su risorse in tempi certi e al contribuente di poter conoscere più facilmente l'ammontare della propria partecipazione.

Tali obiettivi verranno realizzati in un periodo triennale. L'aumento delle aliquote dell'IVA e l'eliminazione dell'IRAP avverranno in modo graduale.

Il disegno di legge di delega in materia socio-assistenziale è rivolto a ricomporre il quadro normativo attraverso il riferimento alle disposizioni costituzionali degli articoli 117 (livelli essenziali) e 118 (sussidiarietà) della Costituzione. Lo scopo è quello di permettere che i servizi socio-sanitari possano integrarsi con i servizi sociali e assistenziali.

I principi e i criteri che si pongono alla base della riforma sono volti a:

individuare la corretta situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione al nucleo familiare;

armonizzare i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno ai cittadini bisognosi;

istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza da ripartire tra le regioni, che avranno il compito di coordinare le forme di intervento ritenute più idonee. Si favorisce soprattutto l'assistenza domiciliare e il finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, espressione del volontariato più impegnato a livello sociale;

trasferire ai comuni il sistema della carta acquisti con lo scopo di identificare i soggetti che hanno il diritto di beneficiarne e di integrare le risorse pubbliche con la raccolta di erogazioni liberali e affidare alle organizzazioni senza scopo di lucro la gestione della carta acquisti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Primo destinatario dell'intervento regolatorio è il Governo stesso, chiamato alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutti i contribuenti in quanto la legge di delega interviene in materia di imposta sul reddito, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa e imposta regionale sulle attività produttive.

In relazione all'imposta sul reddito si ha un ampliamento della platea dei soggetti passivi dell'imposta attraverso l'inclusione, accanto alle persone fisiche, delle persone morali e degli enti non commerciali, con favore per gli enti senza scopo di lucro.

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio in materia socio-assistenziale sono le regioni, aventi il compito di strutturare il sistema dell'indennità sussidiaria di accompagnamento, i comuni, ai quali è affidata la gestione della carta degli acquisti, e l'INPS quale agente generale pagatore dei contributi monetari diretti; lo stesso Istituto, inoltre, dovrà occuparsi dell'anagrafe generale di tutte le posizioni assistenziali, predisponendo allo scopo un apposito fascicolo elettronico dei soggetti beneficiari e delle loro famiglie. Destinatari sono, naturalmente, anche i soggetti bisognosi e che hanno diritto a tali interventi.

Sezione II — Procedure di consultazione.

Prima di disegnare, con la riforma, la nuova struttura del sistema fiscale, si è ritenuto opportuno avere un'idea precisa sulle risorse finanziarie disponibili e a tal fine sono state individuate quattro aree da analizzare e sulle quali iniziare il lavoro con la costituzione di quattro gruppi di lavoro:

il primo presieduto dal professor Piero Giarda, dell'università cattolica del Sacro Cuore, al fine di analizzare il bilancio pubblico per cercare di ridurre la spesa pubblica, e il patrimonio pubblico per verificare la realizzabilità di un programma di dismissioni;

il secondo, presieduto dal professor Enrico Giovannini, Presidente dell'ISTAT, avente il compito di analizzare le caratteristiche dell'« economia non osservata » e del suo impatto sui flussi finanziari;

il terzo, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia, avente il compito di analizzare l'area dell'erosione fiscale, in particolare il regime delle esenzioni, delle agevolazioni eccetera;

infine, il quarto gruppo di lavoro, presieduto dal professor Mauro Marè, membro del Consiglio degli esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente distaccato all'OCSE, avente il compito di analizzare l'area della sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale.

A tal fine, l'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2010 ha previsto l'istituzione del « Tavolo per la riforma fiscale », « finalizzato all'acquisizione dei contributi degli Enti competenti nonché delle parti sociali interessate che hanno designato propri rappresentanti per la partecipazione ai lavori preparatori ritenuti necessari per la redazione di un progetto di riforma dell'ordinamento fiscale ».

In materia socio-assistenziale sono stati predisposti vari studi dai soggetti competenti al fine di migliorare il sistema attuale.

Sezione III – La valutazione dell'opzione di non intervento.

Il non intervento comporterebbe il permanere dell'attuale sistema tributario e socio-assistenziale, frutto di una stratificazione normativa e di interventi settoriali spesso dettati da necessità ed urgenza.

Sezione IV – Valutazione delle opzioni alternative.

Non risultano percorribili ipotesi alternative poiché il contenuto dell'intervento che si intende realizzare richiede necessariamente una fonte primaria che ne detti principi e criteri direttivi.

Sezione V – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

La scelta di adottare una legge recante delega al Governo risulta sicuramente vantaggiosa, tenuto conto dell'elevata complessità della materia fiscale e assistenziale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti è riportata nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di delega e comunque sarà effettuata in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'adozione della riforma fiscale ha il vantaggio di favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo.

L'adozione della riforma assistenziale favorisce la riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

L'intervento regolatorio prevede che le norme fiscali devono essere pienamente conoscibili, non con riferimento, tuttavia, alla conoscibilità astratta della legge, già garantita dalla pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale, bensì a quella concreta, garantita dall'uso sempre più diffuso dei mezzi di informazione.

Le norme in materia socio assistenziale devono essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

La scelta di predisporre una legge recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale consentirà, una volta emanati i decreti legislativi di attuazione, di pervenire ad un sistema fiscale e assistenziale organico, semplice e razionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si considera che gli uffici finanziari e quelli competenti in materia socio-assistenziale sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione.

Sezione VI — Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

In materia di semplificazione, si prevede la revisione degli attuali regimi forfetari volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

La delega in materia socio-assistenziale non incide sul mercato e sulla competitività.

Sezione VII — Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

La legge di delega prevede la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale avente il compito di esprimere il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi predisposti per l'attuazione della riforma fiscale in esame. Tale Commissione, composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente di ciascun ramo del Parlamento, è istituita per assicurare che il dibattito parlamentare sui decreti legislativi adottati dal Governo si svolga in modo approfondito e completo in tutti i suoi aspetti, sia che riguardi il settore dell'impresa che quello sociale.

La delega sulla riforma assistenziale prevede che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre le pubblicazioni di legge, il principio della piena conoscibilità delle norme tributarie e assistenziali impone la più ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La riforma fiscale è attuata attraverso la predisposizione di decreti legislativi da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega.

La riforma assistenziale è attuata attraverso la predisposizione di decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data in vigore della legge delega.

Tali decreti, considerando che per predisporre la riforma si è reso necessario reperire risorse disponibili e tenuto conto anche della riforma del sistema di assistenza sociale, dovranno mantenere invariati i saldi economici e finanziari dei singoli settori istituzionali in modo tale da evitare trasferimenti non intenzionali; tali vincoli saranno definiti anno per anno e settore per settore nel Documento di finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

Considerato che il totale rinnovamento del sistema fiscale e assistenziale necessita di una graduale attuazione, si prevede la possibilità di interventi correttivi e integrativi rispettivamente nell'arco dei tre anni e dei due anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla legge di delega, attraverso l'emanazione di più decreti legislativi.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

RIFORMA FISCALE

ART. 1.

(Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Codificazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, da ordinare in un unico codice, recanti la riforma del sistema fiscale statale, secondo i principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

2. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità e di capacità contributiva;

b) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

c) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

d) le norme fiscali sono basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

e) è vietata la doppia imposizione giuridica;

f) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il pre-

supposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

g) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

h) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

i) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

l) le disposizioni del codice possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

ART. 2.

(Imposta sul reddito).

1. L'imposizione sul reddito personale è operata in ragione di tre aliquote di base, rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento, del 40 per cento.

2. Criterio base della delega è quello di applicare le aliquote indicate al comma 1 ad un imponibile per quanto possibile non eroso da regimi fiscali che nel corso degli anni sono stati introdotti per indirizzare le scelte e i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato considerava costruttivamente meritevoli, lasciando invece alle persone e alle famiglie libertà di scelta in ordine all'uso del loro denaro.

3. Per il fine indicato al comma 2, il Governo è delegato ad eliminare o ridurre in tutto o in parte i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato 1, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Ulteriori forme di copertura finanziaria saranno progressivamente costituite dai proventi derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale, dal riordino della tassazione delle attività finanziarie, dallo spostamento dell'asse del prelievo dal

reddito verso forme di imposizione reale, da economie nel comparto della spesa pubblica.

4. In particolare, nel rispetto dei principi della codificazione di cui all'articolo 1, la riforma dell'imposta sul reddito si articola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con favore per il *non-profit*;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

3) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

4) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate;

5) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina dell'imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate; simmetrica deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate;

c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, introduzione di un'unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi de-

rivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

2) possibilità di applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza complementare;

3) definizione dei termini di decorrenza della nuova disciplina e possibilità di introdurre un regime transitorio volto a consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

d) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) revisione degli attuali regimi forfetari, per favorire le nuove imprese;

2) revisione degli studi di settore;

3) introduzione del concordato biennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.

ART. 3.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si articola, sulla base dello *standard* comunitario, come segue:

a) revisione graduale delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento;

b) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi;

c) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

d) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati, anche evitando le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo;

e) semplificazione degli adempimenti formali.

ART. 4.

(Imposta sui servizi).

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

- a) imposta di registro;
- b) imposte ipotecarie e catastali;
- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) imposta sulle assicurazioni;
- f) imposta sugli intrattenimenti.

ART. 5.

(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurre l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

ART. 6.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

ART. 7.

(Nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri).

1. Il Governo è delegato ad introdurre nella tassazione del reddito di impresa un aiuto alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

ART. 8.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino al completamento della riforma prevista ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo e per i tre anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le procedure di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive delle disposizioni adottate ai sensi della presente legge, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà ina-

sprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione precedentemente in vigore.

3. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da partecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

ART. 9.

(Parere parlamentare).

1. È istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai sensi della presente legge sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo

periodo del medesimo comma 2, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

CAPO II

RIFORMA ASSISTENZIALE

ART. 10.

(Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale).

1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e all'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;

b) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi all'invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali;

c) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:

1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

2) favorire un'adeguata responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;

3) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali;

d) in particolare, per l'indennità di accompagnamento, istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, in base a *standard* definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:

1) favorire l'integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

2) favorire la libertà di scelta dell'utente; diffondere l'assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, *non profit*, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali, quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;

e) in particolare, trasferimento ai comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti, con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;

f) attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle competenze relative a:

1) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;

2) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo periodo, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

4. Riguardo alle regioni a statuto speciale, la delega è esercitata in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 11.

(Disposizione finale).

1. Dall'attuazione della presente legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 3)

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTE ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n. 196/09)					
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle agevolazioni	Soggetti e categorie dei beneficiari
AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE					
PER LA CASA					
1	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	a regime	Deduzione	persone fisiche
2	Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n. 191/2009	Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997)	2012	Detrazione	persone fisiche
3	Art. 37, comma 4-bis, TUIR	Deduzione forfetaria canoni di locazione	a regime	Riduzione dell'imponibile	Proprietari che affittano immobili
4	Art. 15, comma 1, lett. h) e comma 1-ter TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	persone fisiche
5	Art. 15, comma 1, lett. h-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	persone fisiche
6	Art. 1, commi 344 - 347 della Legge n. 297/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	2011	Detrazione	persone fisiche
7	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	persone fisiche
8	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio)	a regime	Riduzione dell'imponibile	Proprietari che affittano immobili a canone concordato
9	Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n. 191/2009	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	2012	Detrazione	persone fisiche
10	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione per redditi fondiari	a regime	Esenzione	Titolari di redditi fondiari inferiori a 500 euro
11	Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91	Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato	a regime	Applicazione di un valore minore	Proprietari degli immobili
12	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992		persone fisiche

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

13	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	Detrazione	persone fisiche
14	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione su canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a regime	Deduzione	persone fisiche
15	Art. 2 della Legge n. 9/07, da ultimo prorogato per il 2011, dall'art. 2, comma 12, sexies, del D.L. n. 225/10 convertito dalla L. 10/2011	Misure a favore del disagio abitativo	2011	Riduzione dell'imponibile	Proprietari degli immobili che locano a determinati soggetti
16	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	a regime	Imposta sostitutiva	Proprietari degli immobili
17	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione su interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	spettante per mutui contratti nel 1997		persone fisiche
18	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	a regime	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo	Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi
19	Art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali	a regime	Riduzione dell'imponibile	Proprietari degli immobili
20	Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	a regime		Proprietari degli immobili locati
20-bis	Articolo 1 decreto legge 93 del 2008 (dal 2014 Articolo 8, comma 2m decreto legislativo n. 23 del 2011)	Ici prima casa	a regime	Esenzione	Proprietari degli immobili
PER LA FAMIGLIA					
21	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR	Detrazioni per familiari a carico	a regime	Detrazione	persone fisiche
22	Art. 10, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, contributi versati al cosiddetto fondo casalinghe ex articolo 1, D.LGS n. 565 del 1996	a regime	Deduzione	persone fisiche
23	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	a regime	Detrazione	persone fisiche

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

24	Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti ai coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura	a regime	Esenzione	Coniuge che riceve l'assegno, percettore degli assegni o degli emolumenti
25	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	a regime	Detrazione	persone fisiche
26	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese di istruzione	a regime	Detrazione	persone fisiche
27	Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR	Detrazione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili	a regime	Detrazione	persone fisiche
28	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Detrazione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	a regime	Detrazione	persone fisiche
29	Art. 10, comma 2, TUIR	Detrazione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	a regime	Detrazione	persone fisiche
30	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. e-ter), TUIR	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato	a regime	Detrazione	persone fisiche
31	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	a regime	Detrazione	persone fisiche
32	Art. 15, comma 1, lett. i-sexies) e comma 2, TUIR	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	a regime	Detrazione	persone fisiche
33	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art. 2, comma 6, della Legge n. 203/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	a regime	Detrazione	persone fisiche
34	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	a regime	Detrazione	persone fisiche
35	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	Detrazione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi del d.lgs. 502 del 1992	a regime	Detrazione	persone fisiche
36	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	a regime	Esenzione	Percettori di borse di studio

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

37	Art. 4 della Legge n. 407/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	a regime	Esenzione	Perceptor di borse di studio
38	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forma di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	a regime	Deduzione	persone fisiche
39	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	a regime	Deduzione	persone fisiche
40	Art. 1, commi 1324-1326, della Legge n. 296/06, art. 1, comma 54 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti	2011		persone fisiche
41	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico	a regime		persone fisiche
42	Art. 15, comma 1-quater, TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	a regime	Detrazione	persone fisiche
43	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000	Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	a regime	Detrazione	persone fisiche
44	Art. 3, comma 3 lett. d-ver), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	a regime	Esenzione	Perceptor di borse di studio
45	art. 6, comma 13, 1488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	a regime		Perceptor di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates
46	art. 6 1. 978/89 e art. 41. 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	a regime		Perceptor di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post-laurea
PER LAVORO E PENSIONI					
47	Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, TUIR	Detrazione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati; redditi di pensione; per altri redditi di lavoro dipendente, per redditi di lavoro autonomo e di imprese minori	a regime	Detrazione	persone fisiche
48	Art. 51, comma 2, lett. a)	Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché, nel limite di € 3615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti prestabiliti, aventi esclusivamente fine assistenziale	a regime		Lavoratori dipendenti
49	Art. 5, del D.L. n. 185/08; art.2, comma 156, della Legge n.191/2009; art. 53 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010	Detassazione premi di produttività - per l'anno 2011	2011	Imposta sostitutiva del 10%	Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

50	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni concesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	a regime	l'esenzione	Titolari di trattamenti pensionistici
51	Art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo	a regime	Deduzione	persone fisiche
52	Art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR	Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544	a regime	Esenzione	Titolari di trattamenti pensionistici
53	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulle indennità di fine rapporto	a regime	Riduzione d'imposta	Perceptor delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008
54	Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR	a regime	Tassazione agevolata	Perceptor delle indennità di fine rapporto
55	Art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art. 2, comma 156, della Legge n. 191/2009	Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa	2011	Riduzione di imposta	Titolari di redditi di lavoro dipendente del Ministero della Difesa
56	Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; Art. 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194/2009	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8.000 euro - frontalieri	2011	Tassazione agevolata	Frontalieri
57	Art. 17, comma 1, lett. g)	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	a regime		Perceptor degli emolumenti
58	Art. 17, comma 1, lett. d)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	a regime		Perceptor degli emolumenti
59	Articolo 8, comma 5, Dlgs 252 del 2005	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico	a regime		persone fisiche
60	Art. 3 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti	a regime	l'esenzione	Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art. 69, comma 2, TUIR	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'INIRI, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	a regime	Tassazione agevolata	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi
62	Art. 17, comma 1, lett. g-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	a regime		Perceptori degli emolumenti
63	Art. 10, comma 1, lett. D), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	a regime	Deduzione	persone fisiche
64	Art. 17, comma 1, lett. l)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche consensuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	a regime		Perceptori degli emolumenti
65	Art. 3, comma 2, art. 4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	a regime	Esenzione	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
66	Art. 17, comma 1, lett. h)	Assoggettamento a tassazione separata dell'indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	a regime		Perceptori degli emolumenti
67	Art. 17, comma 1, lett. e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili	a regime		Perceptori degli emolumenti
68	Art. 17, comma 1, lett. i)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni	a regime		Perceptori degli emolumenti
69	Art. 17, comma 1, lett. n)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), D e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	a regime		Perceptori degli emolumenti
70	Art. 17, comma 1, lett. g-ter	Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione	a regime		Perceptori degli emolumenti
71	Art. 17, comma 1, lett. f)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non rientranti tra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	a regime		Perceptori degli emolumenti
72	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Detassazione ai fini Irpef e esenzione Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali spettano per tre periodi di imposta.	2017	Riduzione dell'imponibile	Docenti e ricercatori scientifici

		Art. 11, comma 2, lett. h)	Esenzione dalla tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione	a regime	Esenzione	Titolari di trattamenti pensionistici fino a 7.500 euro
73		Art. 11, comma 2, lett. h)	Assegnetamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente	a regime		Perceptor degli emolumenti
74		Art. 17, comma 1, lett. b)	Assegnetamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente	a regime		Perceptor degli emolumenti
75		Art. 17, comma 1, lett. c)-bis	Assegnetamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo	a regime		Perceptor degli emolumenti
76		Art. 17, comma 1, lett. n)-bis	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di € 5,29	a regime		Lavoratori dipendenti
77		Art. 51, comma 2, lett. c)	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.....	a regime		Lavoratori dipendenti
78		Art. 51, comma 2, lett. d)	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili.....	a regime		Lavoratori dipendenti
79		Art. 51, comma 2, lett. e)	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100.....	a regime		Lavoratori dipendenti
80		Art. 51, comma 2, lett. f)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza, da parte dei familiari del dipendente, di asili nido, colonie climatiche nonché per borse di studio	a regime		Lavoratori dipendenti
81		Art. 51, comma 2, lett. f)-bis	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 206,5, 83	a regime		Lavoratori dipendenti
82		Art. 51, comma 2, lett. g)	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro.	a regime		Lavoratori dipendenti
83		Art. 51, comma 2, lett. h)	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	a regime		Lavoratori dipendenti
84		Art. 51, comma 2, lett. i)	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	a regime		Lavoratori dipendenti
85		Art. 51, comma 3	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate ciascun anno	a regime		Lavoratori dipendenti

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

87	Art. 51, comma 4, lett. b)	Al fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi	a regime		Lavoratori dipendenti
88	Art. 51, comma 4, lett. c)	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	a regime		Lavoratori dipendenti
89	Art. 51, comma 4, lett. c-bis	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	a regime		Lavoratori dipendenti
90	Art. 51, comma 5	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero.....	a regime		Lavoratori dipendenti
91	Art. 51, comma 6	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.....	a regime		Lavoratori dipendenti
92	Art. 51, comma 7	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo.....	a regime		Lavoratori dipendenti
93	Art. 51, comma 8	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.....	a regime		Lavoratori dipendenti
94	Art. 51, comma 8-bis	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali	a regime		Lavoratori dipendenti
95	Art. 52, comma 1, lett. a-bis	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	a regime		Perceptor redditi assimilati
96	Art. 52, comma 1, lett. b)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese.....	a regime		Perceptor redditi assimilati
97	Art. 52, comma 1, lett. d)	Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 15% - ridotta di 0,30 punti percentuali all'anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 23%	a regime		Perceptor redditi assimilati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

98	Art. 52, comma 1, lett. d-bis	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	a regime		Perceptor redditi assimilati
99	Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia	a regime	Esenzione	Ambasciatori e agenti diplomatici
100	Art. 17, comma 1, lett. a)	Assoggettamento a tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme	a regime		Perceptor degli emolumenti
101	Art. 17, comma 1, lett. c)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	a regime		
102	Legge 30 dicembre 2010, n. 238	Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori	2013		Lavoratori e studenti che rientrano in Italia
103	Art. 11 del D. lgs. 47/2000	Applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	a regime		Perceptor del trattamento di fine rapporto
EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE					
104	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc)	a regime	Deduzione	persone fisiche
105	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	a regime	Detrazione	persone fisiche
106	Art. 15, comma 1-bis, TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici	a regime	Detrazione	persone fisiche
107	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativversati dai soci delle società di mutuo soccorso	a regime	Detrazione	persone fisiche
108	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	a regime	Deduzione	persone fisiche
109	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Detrazione	persone fisiche
110	Art. 10, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	a regime	Deduzione	persone fisiche
111	Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	a regime	Detrazione	persone fisiche

112	Art. 15, comma 1, lett. i- octes), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	a regime	Detrazione	persone fisiche
113	Art. 15, comma 1, lett. i- quater), TUIR	Detrazione liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	a regime	Detrazione	persone fisiche
114	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	a regime	Detrazione	persone fisiche
115	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	a regime	Detrazione	persone fisiche
116	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/09	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "1.a Biennale di Venezia"	a regime	Detrazione	persone fisiche
117	Art. 25, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Limite del limite di detrazione delle erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale che si trasformano in fondazioni	a regime		persone fisiche

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE								
		Detrazione spese funerari		a regime	Detrazione	persone fisiche		
118	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR							
119	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari		a regime	Detrazione	persone fisiche		
120	Art. 31, comma 1, TUIR	Reddito dominicale pari al 30% in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria		a regime	Riduzione di imposta	Titolari di reddito dominicale		
121	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali		a regime	Riduzione di imposta	Titolari di reddito dominicale		
122	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Detrazione spese veterinarie		a regime	Detrazione	persone fisiche		
123	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31, commi 1 e 2		a regime	Esenzione	Titolari di reddito agrario		
124	Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR	Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti		a regime	Deduzione	persone fisiche		
125	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione		a regime	Deduzione	persone fisiche		
126	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato		a regime	Deduzione	persone fisiche		

127	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età		a regime	Riduzione impositibile del reddito di lavoro autonomo; tassazione attenuata	Lavoratori autonomi, cooperanti e volontari delle ONG
128	Art. 7, comma 2, lettera z) sottiletera dd), D.L. n. 70 del 2011	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011 - nei primi tre anni (2012-2014) vi è complessivamente un maggior gettito per il versamento dell'imposta sostitutiva		2011	Applicazione di un'imposta sostitutiva	Posessori di terreni edificabili e con destinazione agricola
129	Art. 28 del TUIR	Redditi dominicali determinati su base catastale		a regime		Posessori di terreni
130	Art. 34 del TUIR	Redditi agrari determinati su base catastale		a regime		Posessori di terreni
131	Art. 37 del TUIR	Redditi dei fabbricati determinati su base catastale		a regime		Posessori di fabbricati
AGEVOLAZIONI FISCALIITA' FINANZIARIA						
132	Art. 26-ter, dpr 600/1973	Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, rendimenti da prestazioni pensionistiche e da rendite vitalizie con funzione previdenziale		a regime		Soggetti residenti e non residenti
133	Art. 27-ter dpr 600/1973	Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari ammessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli spa		a regime		Soggetti residenti e non residenti
134	Art. 26-quinquies dpr 600/1973	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici		a regime		Soggetti residenti e non residenti
135	Art. 10-ter, c. 1 e 2, L. 77/1983	Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE) inclusi nella white list e non armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE) inclusi nella white list e assoggettati a vigilanza nei paesi esteri di istituzione		a regime		Soggetti residenti
136	Art. 26-quinquies, c. 5, dpr 600/1973	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici		a regime	Esenzione	Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
137	Art. 18, DPR 917/1986	Redditi di capitale di fonte estera		a regime		Soggetti residenti
138	Art. 2, D. Lgs. 239/1996	Interessi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 DPR 601/1973, ed equiparati, depositati presso intermediari		a regime		Soggetti residenti e non residenti
139	Art. 5, c. 2, D. Lgs 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interposto favorevole		a regime		Soggetti residenti e non residenti

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

140	Art. 6, D.Lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati, o, in caso di titoli non quotati, con interpellato favorevole	a regime		Soggetti residenti e non residenti
141	Art. 7, D.Lgs. 461/1997	Risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio	a regime		Soggetti residenti e non residenti
142	Art. 26-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/73	Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis	a regime	Esenzione	Soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
143	Art. 17, c. 3, D.Lgs. 252/2005	L'assunzione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione	a regime	Riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione	Fondi pensione
144	Art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di 3 anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dimesse	a regime	Esenzione	Persone fisiche residenti per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa e soggetti non residenti
145	Art. 6, D.Lgs. 239/96	Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva	Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white-list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella white-list, Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
146	Art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997	Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi diversi di natura finanziaria	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva	Soggetti non residenti di cui all'art. 6 D.Lgs. 239/1996
147	art. 7, c. 3 D.L. 351/2001	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime		Fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
148	art. 7, c. 1, D.L. 351/2001	Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.	a regime		Soggetti residenti indicati nell'art. 32, comma 3 del D.L. 78 del 2010, soggetti residenti diversi da quelli indicati nell'art. 32 che detengono una partecipazione non superiore al 5% del patrimonio del fondo, e soggetti non residenti
149	art. 8, comma 4 D.L. 70-2011	L'assunzione dei titoli di scopo emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	a regime	Riduzione aliquota	Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ENTI NON COMMERCIALI					
150	Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973	L'IRPESS è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.	a regime	Riduzione imposta	Enti di assistenza e beneficenza
151	Art. 100, TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie - tra cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.L.U.S.; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di concessioni privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.			
152	Art. 100, c.2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro			
153	Art. 100, c.2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro			
154	Art. 100, c.2, lett. b), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa	a regime	Deduzione	Persone giuridiche I SP I PF: reddito di impresa
155	Art. 100, c.2, lett. i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti nel limite del 5%, dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente			
156	Art. 100, c.2, lett. j), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa			
157	Art. 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro			
158	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro			
159	Art. 100, c.2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro			
160	Art. 100, c.2, lett. o-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui			
161	Art. 148 TUIR	Non commercialità delle attività svolta dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	a regime	Regime speciale	Enti di tipo associativo
162	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile	a regime	Regime speciale	ONLUS

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

163	Legge n. 398/91	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistica	a regime	Regime forfettario	Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche
164	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art. 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett. h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-oties del Tuir	a regime	Detrazione	Enti non commerciali
165	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05, attuato con DPCM 8.05.2007 revisione effettuata con DPCM 25.2.2009	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	a regime	Deduzione	Enti soggetti ad IRPE
166	Art. 20 del D.L. n. 269/2003	Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato	a regime	Credito di imposta	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
167	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	a regime	Regime forfettario	Enti non commerciali
168	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	L'estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	a regime	Regime agevolato	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
169	Art. 146 (rinvio all'art. 10, c. 1, lett. g), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali per i contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 49/1987, fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	a regime	Deduzione	Enti non commerciali
170	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRPE.	a regime	Esenzione dall'IRPE del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche	Partiti politici
171	Art. 38, comma 11, del D.L. 78/2010	Estensione della disciplina degli enti pubblici, ex art. 74, co. 2, lett. b), agli enti privati di previdenza per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.	a regime	Esclusione dal reddito d'impresa	Enti privati di previdenza obbligatoria
172	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991, in punto di determinazione forfettaria del reddito.	a regime	Regime forfettario	Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco
173	Art. 1 della Legge n. 28/99 (fondazione La Biennale di Venezia)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa	a regime	Deduzione	Persone giuridiche

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

174	Art. 1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	a regime	Esenzione	Fondazione La Biennale di Venezia
175	Art. 25 del D. lgs n. 367/96	Trattamento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali	a regime	Detrazioni e Deduzioni	Persone fisiche e persone giuridiche
176	Art. 13, commi 2 e 3, del D. lgs n. 460/97	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.3)	a regime	Esenzione	Persone giuridiche
177	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n. 133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art. 143, c.3, lett. a)	a regime	Esenzione	Associazioni sportive dilettantistiche
178	Art. 54 della Legge n. 342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, religiosi, ecc.	a regime	Non imponibilità ai fini Iva	Enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi
179	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art. 1, c. 128, L. 266/2005)	a regime	Esenzione	Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
180	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir	a regime	Riduzione di imposta	Dipendenti pubblici che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito
181	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	a regime	Esenzione	Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ass. o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti le cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali
182	Art. 2, comma 31 della Legge n. 350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni handistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	a regime	Regime forfettario	Associazioni handistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro
183	Art. 25, comma 3, del D. lgs. n. 28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	a regime	Esenzione	Circoli e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali
184	Art. 14 del D.L. n.35/05, attuato con DPR M. 8.05.2007 - revisione effettuata con DPR M. 25.2.2009	Deducibilità, nel limite del 10% del reddito e per un massimo di 70.000 euro annui, delle liberalità, in denaro o in natura	a regime	Deduzione	Persone fisiche e persone giuridiche

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

185	Art. 1, commi 185-187, della Legge n. 296/06 - DM 8.11.2007, n. 228 (regolamento) - DM 3 luglio 2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2007 e 2008) - DM 4 febbraio 2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - è in corso la procedura per l'individuazione dei soggetti per l'anno di imposta 2010	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	a regime	L'esenzione	Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali
186	Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime		Organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni
187	Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le ASI, nonché delle attività previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria	a regime		Enti pubblici, comprese le ASI, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali
188	Art. 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)	L'estensione della non soggezione ad Ires prevista dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	a regime		Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
189	Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	a regime		Tutti gli enti non commerciali
190	Art. 78, comma 8, legge 413/1991	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	a regime		Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo
191	Art. 8, comma 4, legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato	a regime		Organizzazioni di volontariato
192	Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	a regime		Associazioni di promozione sociale
193	Art. 21 legge 383/2000	L'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	a regime		Associazioni di promozione sociale

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

194	Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali, le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	a regime	Istituti universitari riconosciuti	
195	Art. 8, comma 2, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciale le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	a regime	Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	
AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN MATERIA DI IMPRESA					
196	Art. 1, commi 266-269, della legge n. 296/06	Cuneo fiscale	a regime	Deduzione dei costi del personale nella determinazione della base imponibile	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa
197	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali.	In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.	a regime		Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
198	Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. Imposte sostitutive per il riacquisto dei valori civili e differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili (Quadro I/C)	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro I/C della dichiarazione dei redditi, originarie dalle deduzioni extracontabili, effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime, è sempre possibile esercitare l'opzione relativamente alle differenze residue non ancora assorbite		Soggetti IRES
199	Art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL, o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.	a regime	Credito d'imposta	Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

200	Art. 6 del D.L. n. 63/02	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Società cooperative e loro consorzi
201	Art. 1, comma 271, della Legge n. 29/06; Art. 1, comma 284, della Legge n. 244/07 (monitorato - art. 2, comma 3 DL 03/06/2008 n. 97)	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE	2013	Credito d'imposta	Imprese
202	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva: Misura dell'imposta sostitutiva: 1. 2% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime		Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
203	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Società cooperative e loro consorzi
204	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	a regime	Aliquota ridotta	Produttori agricoli titolari di reddito agrario
205	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 30% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 55% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Società cooperative e loro consorzi
206	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07	Regime dei contribuenti minimi. L'uso prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti minimi sono esenti da Irap, inoltre, non addebitano l'IVA sulle vendite, né hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. I soci possono, peraltro, optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	a regime	Esenzione imposte sui redditi e Irap, esonero versamento Iva, no addebito dell'iva sugli acquisti. Imposta sostitutiva 20%	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

207	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	a regime	Esenzione IRES	Società cooperative agricole e loro consorzi
208	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è < 50 ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'IRES è ridotta alla metà.	a regime	Esenzione IRES	Società cooperative di produzione e lavoro
209	Art. 13, della Legge n. 388/00	Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti o professioni e rispondano a determinati requisiti. L'iso comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10%.	a regime	Imposizione sostitutiva	Personne fisiche
210	Art. 1 del D.L. n. 265/2000; Art. 6 del D.Lgs. n. 26/07	Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto con riferimento a consumi di gasolio.	a regime	Credito imposta	Autotrasportatori e altri soggetti, anche pubblici, esercenti attività di trasporto
211	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Conferimenti immobili in SIO, SINO e fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIO; - in SINO; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L.296/2006).	a regime		Soggetti che effettuano il conferimento
212	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime	Credito d'imposta (esonerodal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge	Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
213	Art. 81 commi 21 e ss del d.l. 112 del 2008 Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali che si determinano per l'applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR (nuovo criterio di valutazione delle rimanenze)	Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16%.	a regime		Imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residui, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

214	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, del D.L. n. 194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	2011	Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	l'esercenti impianti di distribuzione di carburante
215	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07	Crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche	2010	Credito d'imposta	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
216	Articolo 15, comma 3, lett. a) del D. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in misura pari al 10%, di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS. Può essere effettuato il riallineamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio. Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione dei principi IAS/IFRS sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.	a regime		Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
217	Art. 15, commi 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposte sostitutive per riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti: - dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7); - dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8); - variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8). Misura dell'imposta sostitutiva: 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime		Soggetti titolari di reddito d'impresa
218	Arti. da 155 a 161, TUIR	Viene introdotto un particolare regime (c.d. <i>tonnage tax</i>) di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 4571/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR.	a regime	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile.	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).
219	Art. 8, comma 10, lett. D), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	a regime	Credito d'imposta	Gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

220	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Società cooperative e loro consorzi
221	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.	a regime	Riduzione imponibile	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale
222	Art. 20 del D.L.G.S. n. 60/99	Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA	a regime	Credito d'imposta	Esercenti sale cinematografiche
223	Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 18 marzo 2008 Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti	Possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRES pari al 6%, al netto delle rettifiche già operate, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR. La disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza	a regime		Società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero che intendono optare per il consolidato nazionale o mondiale o per la trasparenza fiscale
224	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art. 1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	a regime	Imposizione sostitutiva	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci
225	Art. 1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione causale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.			Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93
226	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Società cooperative e loro consorzi
227	Art. 24 del D.Lgs. 504/1994	Credito d'imposta a favore dei titolari di licenza di taxi-noleggio con conducente	a regime	Credito d'imposta	Imprese titolari licenze taxi

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

228	art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore imprese amatoriali	a regime	Credito d'imposta	Soggetti che esercitano l'attività amatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale
229	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.	a regime		Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
230	Art. 1, commi 228-230, della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	PMI
231	Art. 1, commi 233-235 della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	Esercenti rivendita monopoli
232	Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	PMI
233	Artt. 3 e 4, della Legge n. 193/2000 e D.M. n. 87/02	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	a regime	Credito d'imposta	Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari
234	Art. 22 legge 21 novembre 2000, n. 342. DM 9 giugno 2001, n. 282. Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"	I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRRS e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio			
235	Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296	Imposta d'ingresso nel regime SIO e SINOQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.	a regime		SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINOQ), ovvero quotate (SIOQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione.
236	Art. 15, comma 7 ultimo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 D. M. 30 luglio 2009	Imposta sostitutiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili.	a regime		Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura	a regime	Credito d'imposta	Imprese
237	Art. 1 della Legge n. 77/97				Imprese
238	Art. 13, comma 5, della Legge n. 388/2000	Credito d'imposta acquisto personal computer correlati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	a regime	Credito d'imposta	Imprenditori o lavoratori autonomi
239	Art. 103, commi 5 e 6, della Legge n. 388/2000	Credito d'imposta per l'e-commerce	a regime	Credito d'imposta	Associazioni, consorzi tra PMI
240	Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	a regime	Credito d'imposta	Farmacie pubbliche e private
241	Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	a regime	Credito d'imposta	Imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese
242	Art. 11 della Legge n. 449/97	Incentivi al settore del commercio e del turismo: credito d'imposta a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali	a regime	Credito d'imposta	PMI
243	Art. 1, commi da 338 a 341, della Legge n. 244/07	Detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico	2010	Detassazione	L'intero settore cinematografico, imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
244	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)	a regime		Chi effettua conferimenti di beni o aziende. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett a), b), c), d), e) f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
245	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi	Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRFIS del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	a regime		Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
246	Art. 1, commi da 341 a 341 ter, della Legge n. 296/06; art. 1, commi da 561 a 563, della Legge n. 244/07	Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla C.F. nell'ottobre 2009. In attesa di emanazione del decreto attuativo.	2012	Esenzione imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali	Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012
247	Art. 1, comma 1075, Legge n. 296/06	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	2013	Credito d'imposta	imprese settore agricolo

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

248	Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	Fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966
249	Art. 31 del D.P.R. n. 601/73	Sono esenti da IRES e da IRPEF gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni.	a regime	L'esenzione dall'imposta sul reddito 1. ^a esenzione è stata abolita per le emissioni successive al 30/9/1987.	Tutti i soggetti
250	Art. 2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tuir. Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse". - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole". - articolo 71 del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	a regime	Determinazione catastale del reddito derivante da attività considerate connesse alle attività agricole	Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ancorché non svolti sul terreno
251	Art. 2, comma 8, della Legge n. 350/03	L'esenzione dall'IRES dei redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, commercializzazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci	a regime	L'esenzione dall'imposta sul reddito	Cooperative agricole e loro consorzi
252	Art. 1, commi 366-371-ter, della Legge n. 266/05; Art. 6-bis del D.L. n. 112/08; Art. 3 del D.L. n. 5/09	Distretti produttivi e reti di imprese	a regime	Detassazione	Imprese di un distretto produttivo
253	Art. 1, commi 366-371-ter, della Legge n. 266/05; Art. 3 del D.L. n. 5/09; Art. 42 del D.L. n. 78/10	Reti di impresa	a regime		Imprese che aderiscono ad una rete di imprese
254	Art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007	Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore ittico	2013		Imprese del settore ittico

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

255	Art. 2, commi da 218 a 220, della legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (G.I.E.) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	a regime	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.	Titolari di beni mobili registrati
256	Art. 2, comma 178, della legge n. 191/09	Agevolazione strumenti finanziari emessi da banche a finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno	a regime	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	Persone fisiche non esercenti attività di impresa
257	Art. 40 del D.L. 78/10	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	a regime	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni ai fini	Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP
258	Art. 41 del D.L. 78/10	Regime fiscale di attrazione europea: facoltà per le imprese residenti in un Paese UE di chiedere l'applicazione, in alternativa alla normativa fiscale italiana, delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia. L'applicazione del regime alternativo può avere una durata massima di tre anni.	a regime	Applicazione di regime alternativo	Imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che ivi intraprendono nuove attività economiche, nonché i relativi dipendenti e collaboratori
259	Art. 6 comma 1 DL 185/2008	Deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRFIS). La percentuale rappresenta forfetariamente l'IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato	a regime dal periodo d'imposta 2008		IMPRESSE: Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo
260	Art. 66, c. 4., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	a regime		Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere.
261	Art. 66, c.5., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni	a regime		Esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni
262	Art. 11, comma 4 bis del D. lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap per i soggetti di minori dimensioni.	a regime		Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa
263	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Irpef del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. L'esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	a regime		SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'opzione compiuta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione

264	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIQ o SINO. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera c) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	a regime	Tassazione degli azionisti	
265	Art. 6 D.L. 351/2001	I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irap.	a regime	Fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86	
266	Art. 1, comma 40 legge n. 220 del 2010	Rimborso in 124 contributi al SSN sui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci	2011		
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA					
267	Tabella A, punto 2, TUA	L'esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto e per i voli didattici -	a regime	L'esenzione dall'accisa	Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto
268	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). L'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	a regime	Riduzione dell'accisa	L'esenzione delle attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole
269	Tabella A, punto 3, TUA	L'esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto	a regime	L'esenzione dall'accisa	Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unilamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto
270	Tabella A, punto 3, TUA	L'esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.	a regime	L'esenzione dall'accisa	Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano nel settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti
271	Art. 52, comma 3, lett. f), TUA	L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh	a regime	L'esenzione dall'accisa	Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh)
272	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	a regime	L'esenzione dall'accisa	Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)
273	Art. 6, comma 4 2, del D. lgs n. 26/2007, e disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	a regime	Riduzione di accisa	Imprese di autotrasporto

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

274	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui -	a regime	Riduzione dell'accisa	Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno
275	Art. 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448/98 e art. 2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL, impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	a regime	Riduzione del costo del gasolio e del GPL, impiegati come combustibili in aree	Soggetti residenti nelle aree interessate dall'agevolazione che impiegano gasolio e GPL, per riscaldamento
276	Tabella A, punto 16-bis, TU/A	Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali -	a regime	Riduzione dell'accisa	Forze armate nazionali
277	Art. 52, comma 3, lett. c), TU/A	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	a regime	Esenzione dell'accisa	Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
278	Tabella A, punto 12, TU/A	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	a regime	Riduzione dell'accisa	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autoveicoli da noleggio da piazza e assimilati
279	Art. 52, comma 3, lett. h), TU/A	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione dell'accisa	Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione
280	Art. 21-bis, TU/A	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	Soggetti consumatori delle emulsioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione
281	Art. 52, comma 3, lett. d), TU/A	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	a regime	Esenzione dell'accisa	Imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interurbano
282	Tabella A, punto 4, TU/A	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accisa	Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
283	Tabella A, punto 10, TU/A	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	a regime	Riduzione dell'accisa	Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

284	Art. 17, comma 1, TUA *	l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	esenzione dall'accisa	
285	Art. 17, comma 1, TUA *	l'esenzione dall'accisa sull'alcole e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	l'esenzione dall'accisa	
286	Art. 21, comma 13, TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa	Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce D26 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990)
287	Art. 27, comma 3 lett. a) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole denaturato con denaturante generale e destinato alla vendita	a regime	l'esenzione dall'accisa	
288	Art. 27, comma 3 lett. b) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche denaturati con denaturante speciale ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare	a regime	l'esenzione dall'accisa	
289	Art. 27, comma 3 lett. c) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209	a regime	l'esenzione dall'accisa	
290	Art. 27, comma 3 lett. d) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali	a regime	l'esenzione dall'accisa	
291	Art. 27, comma 3 lett. e) TUA	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole	a regime	l'esenzione dall'accisa	
292	Art. 27, comma 3 lett. f) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche	a regime	l'esenzione dall'accisa	
293	Art. 27, comma 3 lett. g) TUA *	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a quelle prefissate	a regime	l'esenzione dall'accisa	
294	Art. 27, comma 3 lett. h) TUA	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	a regime	l'esenzione dall'accisa	
295	Art. 27, comma 3 lett. i) TUA	l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	a regime	l'esenzione dall'accisa	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

296	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sull'alcole etilico prodotto da piccoli alambicchi	a regime		Piccoli produttori di alcole etilico con possiedono alambicchi di capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno
297	Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sulla birra per piccole fabbriche	a regime		Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri
298	Art. 52, comma 2, lettera e)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa	
299	Art. 52, comma 2, lettera f)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici	a regime	Non sottoposizione ad accisa	
300	Art. 52, comma 3, lett. a) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità	a regime		Soggetti che producono energia elettrica
301	Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a coltino" (piccole forniture di elettricità)	a regime		Consumatori di energia elettrica
302	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	a regime		Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori
303	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	a regime		Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW
304	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	a regime	Esenzione dall'imposta di consumo	Soggetti produttori di gomma naturale e sintetica, di materie plastiche, di antiparassitari che impiegano oli lubrificanti come materia prima
305	Tabella A, punto 1, TUA	Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in usi diversi dalla carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	a regime	Esenzione dall'accisa	
306	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	a regime	Esenzione dall'accisa	Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionali
307	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	a regime	Esenzione dall'accisa	Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di fondi rustici
308	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina -	a regime	Riduzione dell'accisa	Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la revisione)
309	Tabella A, punto 9 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	a regime	Riduzione dell'accisa	Soggetti professionali che impiegano i prodotti energetici (escluso il gas naturale) come carburante per l'azionamento di motori fissi utilizzati per la produzione di forza motrice

310	Tabella A, punto 11 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia	a regime	Riduzione dell'accisa	Imprese che producono energia elettrica
311	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione -	a regime	Esenzione dall'accisa	Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica
312	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	a regime	Riduzione dell'accisa	Enti di assistenza e di pronto soccorso individuati mediante provvedimento dell'Amministrazione finanziaria
313	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	a regime	Esenzione dall'accisa	Soggetti che svolgono attività di produzione di magnesio da acqua di mare
314	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL, utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	a regime	Riduzione dell'accisa	Persone giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti
315	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL, impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	a regime	Riduzione dell'accisa	Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico
316	Tabella A, punto 16, TUA	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici inietti negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi -	a regime	Esenzione dall'accisa	soggetti che svolgono attività siderurgiche e assimilate
• Esenzione obbligatoria					

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA					
317	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte III	a regime	Beni e servizi soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento	Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte II
318	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 4% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte II	a regime	Beni e servizi soggetti all'aliquota Iva del 4 per cento	Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte II
319	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	a regime	Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuale di detrazione forfettizzata	Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli
320	Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per il settore editoriale	a regime	Sistema monofase con imposta a carico dell'editore ed esclusione delle successive cessioni; applicazione dell'aliquota ridotta del 4%	Editori che effettuano cessioni di beni classificabili come prodotti editoriali
321	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole commesse	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi a terzi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.
322	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	a regime		Agenzie di viaggio e tour operator
323	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spietaccolistiche	a regime		Soggetti che svolgono attività di spietaccollo
324	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	a regime		Soggetti che esercitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
325	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	a regime		Soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati
326	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	a regime		Soggetti che esercitano vendite mediante l'uso dell'asta
327	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	a regime		Soggetti che effettuano, per almeno il 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie
328	Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca	a regime		Imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca
329	Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	a regime		Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

330	Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali	a regime	imprese di navigazione aerea
331	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di apparati motori (e loro componenti) delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
332	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
333	Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, locazione e noleggio delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
334	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	a regime	famiglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone
335	Art. 9, n. 2, del D.P.R. 633/72	Trasporti di beni oggetto di esportazioni	a regime	Imprese che effettuano esportazioni
336	Art. 9, n. 3, del D.P.R. 633/72	Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, etc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni	a regime	Imprese di trasporti internazionali
337	Art. 9, n. 4, del D.P.R. 633/72	Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone e di beni	a regime	Imprese che effettuano esportazioni
338	Art. 9, n. 5, del D.P.R. 633/72	Servizi di carico, scarico, e simili relativi a beni in esportazione	a regime	Imprese che effettuano esportazioni
339	Art. 9, n. 6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandati	a regime	Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
340	Art. 9, n. 7, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione ed in transito, a trasporti internazionali, ai noleggi ed alle locazioni nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione europea	a regime	Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
341	Art. 9, n. 7-bis, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio dell'Unione europea	a regime	Agenti di viaggio
342	Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	a regime	Imprese che effettuano esportazioni
343	Art. 9, n. 9, del D.P.R. n. 633/72	Trattamenti di cui all'articolo 176 del D.P.R. n. 43 del 1973, eseguiti su beni di provenienza estera nonché su beni nazionali o comunitari destinati ad essere esportati	a regime	Imprese che effettuano esportazioni
344	Art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. 633/1972	Esenzione per i servizi finanziari, esclusi i servizi di recupero crediti	a regime	famiglie che acquistano servizi finanziari
345	Art. 10, primo comma, n. 2), del D.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni di assicurazione	a regime	famiglie che acquistano servizi assicurativi

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

346	Art. 10, primo comma, n. 3), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative a valute estere	a regime		Famiglie che acquistano servizi finanziari
347	Art. 10, primo comma, n. 4), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli	a regime		Famiglie che acquistano servizi finanziari
348	Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi	a regime		Famiglie che assolvono i tributi
349	Art. 10, primo comma, n. 6), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate	a regime		Famiglie
350	Art. 10, primo comma, n. 7), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate	a regime		Famiglie
351	Art. 10, primo comma, n. 8), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le locazioni di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime		Famiglie che locano immobili
352	Art. 10, primo comma, n. 8-bis), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento	a regime		Famiglie che acquistano immobili
353	Art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione; b) quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta con pro rata inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di privati; d) quelle per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime		Famiglie che acquistano immobili
354	Art. 10, primo comma, n. 9), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie	a regime		Famiglie che acquistano servizi finanziari

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

355	Art. 10, primo comma, n. 11), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di oro da investimento, ad esclusione di quelle effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento che abbiano optato per l'imposizione	a regime		Investitori
356	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime		Enti pubblici, ONLUS
357	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	a regime		popolazioni colpite da calamità naturali
358	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	a regime		Utenti di servizi taxi
359	Art. 10, primo comma, n. 15), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze	a regime		Utenti che acquistano servizi di ambulanza
360	Art. 10, primo comma, n. 16), d.P.R. 633/1972	Esenzione del servizio postale universale	a regime		Famiglie
361	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie	a regime		Famiglie
362	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate	a regime		Famiglie
363	Art. 10, primo comma, n. 20), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti	a regime		Famiglie
364	Art. 10, primo comma, n. 21), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù	a regime		Famiglie
365	Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle biblioteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili	a regime		Famiglie
366	Art. 10, primo comma, n. 23), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	a regime		Famiglie
367	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	a regime		Famiglie ed Istituzioni sanitarie
368	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	a regime		Famiglie
369	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	a regime		Famiglie

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

370	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. n. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari	a regime		Famiglie e Proprietari terrieri
371	Art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	a regime		Banche ed altri soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti
372	Art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esero	a regime		Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli
373	Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea	a regime		Soggetti privati non residenti nell'Unione europea
374	Art. 72, n. 1, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanze diplomatiche, dell'Unione europea, di imprese o enti che eseguono contratti di ricerca o di associazione con l'UE, e dell'ONU	a regime		organismi internazionali e imprese che eseguono contratti con l'UE
375	Art. 72, n. 2, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO e del Ministero della Difesa quando agisce per conto della NATO	a regime		Stati membri dell'UE, NATO, Ministero della Difesa
376	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	a regime		Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fornitori)
377	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	a regime		Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione
378	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Autotrasportatori di cose conto terzi
379	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Autotrasportatori di cose conto terzi
380	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	a regime		Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte II
381	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	a regime		Soggetti che effettuano attività di intrattenimento
382	Art. 14, comma 4, legge n. 49/1987	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatte allo Stato e alle ONG che le spediscono all'estero per finalità umanitarie	a regime		Lo Stato e le ONG
383	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99, art. 2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsione della concorrenza	a regime	Aliquota ridotta	Famiglie che acquistano servizi edili
384	Art. 1, commi da 96 a 117, l. 24 dicembre 2007, n. 244	Regime dei Contribuenti minimi	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfetizzata per le attività di agriturismo	a regime		soggetti che effettuano attività di agriturismo
385					
386	Art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993	Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA	a regime		Imprese che effettuano esportazioni ed importazioni
387	Art. 13 L. 388/2000	l'onero dei versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività e godono del relativo regime fiscale agevolato	a regime		Persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa
388	Art. 7 d.l. n. 185/2008	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi	a regime		Piccole imprese
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E IMPOSTE IPOCATASTALI					
389	Art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	a regime	Imposta sostitutiva ad aliquote differenziate secondo la motivazione del mutuo.	Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio- lungo termine
390	Allegato C alla legge n. 121/66	Esenzione da imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi	a regime	Esenzione	Società assicurazione e privati contraenti
391	Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986	Agevolazione per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro ed applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa	a regime	Riduzione di imposta	Privati acquirenti prima casa di abitazione
392	Art. 16, comma 2, della Legge n. 121/66	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	a regime	Esenzione	Società assicurazione e privati contraenti
393	Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	a regime	Riduzione di imposta	Operatori del settore agricolo
394	Art. 5 della Legge n. 168/82	Applicazione delle imposte ipotecarie, catastale e imposta di registro in misura fissa IN RELAZIONE: A a) permuta di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	a regime	Imposte in misura fissa	Soggetti attuatori di interventi edilizi pubblica in zone particolari
395	Allegato B - art. 1 alla Legge n. 121/66	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1, lett. a) della tariffa allegata A) a favore dei titolari di case popolari ed economiche: contratti di assicurazione sulla vita unitaria a garanzia della casa	a regime	Riduzione di aliquota	Società assicurazione e privati contraenti
396	Legge n. 244/07	Imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di retti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comune denominati	a regime	Riduzione di aliquota	Soggetti attuatori del piano edilizio
397	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	L'esenzione dall'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	Soggetti attuatori di interventi di edilizia pubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale
398	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90					
399	Art. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90		Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	Enti pubblici e di utilità sociale
400	Art. 9 del DPR n. 601/73		Imposta catastale in misura fissa per atti di trasferimento di terreni in zone montane	a regime	Imposta in misura fissa	Soggetti operanti in zone montane
401	Art. 13 del D.Lgs. n. 346/90		Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	a regime	Riduzione base imponibile	Eredi
402	Art. 1 bis, comma 3, della Legge n. 1216/61		Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti, pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti	a regime	Esenzione	Vittime della strada e loro familiari
403	Art. 13-bis, comma 1, del DPR n. 641/72		Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Esenzione	Onlus ed enti analoghi
404	Art. 13-bis, comma 1-bis, del DPR n. 641/72		Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	a regime	Esenzione	Partiti e movimenti politici
405	Nota sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al DPR n. 641/72		Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 36/90	a regime	Esenzione	Personale pubblico e categorie speciali
406	Nota sub punto 1 all'art. 18 della tariffa allegata al DPR n. 641/72		Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	a regime	Riduzione di aliquota	Concessionari privati radiodiffusione
407	Nota sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/72		Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi	a regime	Esenzione	Invalidi
408	Tabella allegata al D.P.R. 131/1986		Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	a regime	Applicazione dell'imposta in misura fissa	Soggetti che registrano volontariamente atti non assoggettati a registrazione obbligatoria
409	Art. 1 del D.Lgs. n. 346/90		Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	a regime	Esenzione	Donatori
410	Art. 25 del D.Lgs. n. 346/90		Riduzione di imposta per: successioni aperte entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti ai coniugi e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti ai coniugi e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	a regime	Riduzione di imposta	Eredi
411	Note relative agli articoli della tariffa allegata al D.Lgs. N. 347/90		Agevolazioni imposte ipotecarie e catastali	a regime	Imposta in misura fissa	Privati acquirenti prima casa di abitazione

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Art. 8, comma 1, della Legge n. 431/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo	a regime	Riduzione di imposta	Locato e conduttore dell'immobile
412					
413	Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte di bollo (e dall'INVM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	a regime	Esenzione	Eredi e donatari di aziende
414	Art. 18 del D.P.R. n. 115/02	Esenzione dall'imposta di bollo 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali	a regime	Esenzione	Soggetti operanti in alcune tipologie di procedure processuali
415	Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 99/04	Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali per un periodo di almeno 10 anni. Le agevolazioni competono comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della Provincia di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.	a regime	Esenzione	Soggetti operanti in agricoltura che si impegnano a costituire il compendio unico
416	Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 99/04	Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione di confini (registro, ipotecaria, catastale e bollo).	a regime	Riduzione di aliquota	Soggetti che procedono all'accorpamento delle proprietà agricole
417	Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 99/04	Alle vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico eseguite ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.	a regime	Riduzione di aliquota	Soggetti che ottengono il trasferimento di beni del patrimonio pubblico suscettibili di utilizzazione agricola
418	Art. 2, comma 26, della Legge n. 191/09	Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti che siano stati patiti in causa in un procedimento giurisdizionale comunque dipendente da atti di terrorismo o stragi di tale matrice sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta	a regime	Esenzione	Vittime del terrorismo e loro familiari
419	Art. 1 OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	a regime	Esenzione	Eredi di primo grado
420	art. 13 comma 2 bis della 642 del 1973 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	L'estratto conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	a regime		Banche e clienti
421	Tabella allegata B del DPR 642 del 1973 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	La tabella individua gli atti esenti dall'imposta	a regime		Soggetti vari ivi compresi quelli istituzionali

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

422	Nota all'articolo 19 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.	Esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale	a regime		Soggetti privati
423	Articolo 37 del DPR n. 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	a regime		Soggetti privati
424	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	a regime		Privati
425	Articolo 32, comma 5 (ex del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010)	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	a regime		Operatori immobiliari
426	Tariffa speciale, allegato B, articolo 1, alla legge 1216 del 1961	Contratti di assicurazione sulla vita umana	a regime		Privati
427	Tariffa speciale allegato B, articolo 3, alla legge 1216 del 1961	Un quinto dell'imposta stabilito dall'art. 7, lettera a) della tariffa, allegato A, a favore di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	a regime		Cooperative
428	Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive	A agevolazioni ed esenzioni sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	a regime		Ambasciate e personale diplomatico
429	Accordi internazionali ed accordi di sede	A agevolazioni ed esenzioni a specifiche condizioni	a regime		Enti ed organizzazioni sovranazionali
430	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	a regime		Concessionario della riscossione
431	Articolo 47bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta di registro	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro	a regime		Concessionario della riscossione
432	D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. c.p.c.)	Esenzione da bolli imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	a regime		ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
433	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	a regime		
434	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	a regime		
435	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	a regime		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

436	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	a regime		ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
437	Art. 5, comma 3., del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	a regime		
438	Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da imposte per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	a regime		
439	Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposte sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	a regime		
440	Art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608	Esenzioni e agevolazioni concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	a regime		
441	Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	a regime		
442	Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	a regime		
443	Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	a regime		
444	Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile	a regime		ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
445	Art. 8, comma 10, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	a regime		
446	Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità commesse	a regime		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

447	Art. 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	a regime		
448	Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	a regime		
449	Art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	a regime		
450	Art. 34, comma 5, D.L. gs. 31 ottobre 1990, n. 346	Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale	a regime		
451	Art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266	Base imponibile costituita dal valore determinato su base catastale	a regime		
452	Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici	a regime, ma incide in modo residuale		
453	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	a regime, ma incide in modo residuale		
454	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	a regime		
455	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n. 1149 (cfr. Titolo III Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da [imposta di bollo, emolumenti ipotecari: abrogato, n.d.r.] diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	a regime		
456	Art. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	a regime		
457	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	a regime		
458	Art. 47 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	a regime		

459	Art. 19 D. l. gs. 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	a regime		
460	Art. 11, comma 3, del D. l. gs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	a regime		
461	Art. 66, comma 6-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Esenzioni e agevolazioni per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti	a regime		
462	Art. 39, comma 7, del D.L. gs. 1 settembre 1993, n. 385	Agevolazioni in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	a regime		
463	Art. 18, comma 1, del D.L. gs. 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	a regime		
464	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	a regime		
465	Art. 1, comma 295, l. 27-12-2006 n. 296	Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni per le amministrazioni dello Stato di cui ai DDPPRR n. 641 del 1972, 642 del 1972 e 131 del 1986	a regime		
466	art. 1, c. 139, della l. 296/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti e cessioni di immobili strumentali a SIIQ e SIIHQ che hanno optato per il regime speciale	a regime		
467	art. 35, c. 10-ter, del D.L. n. 223/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali	a regime		
468	art. 1, c. 138, della l. 296/2006	Imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sui conferimenti a SIIQ e SIIHQ, che abbiano optato per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locali da chiunque effettuati.	a regime		
469	Legge regione Sicilia 22 marzo 1992, n. 6	Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi di amministrazione da essa dipendenti, fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato.	a regime		
AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI					
470	Articolo 3, DPR 10/03/1997	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	a regime		Personale fisiche
471	Articolo 54, comma 8-bis, TUIR	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	a regime		Cooperanti ONLUS
472	Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011	Credito di imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca	2012	Credito d'imposta	Imprese
473	Articolo 2, commi 1-9, D.L. 70/2011	Credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel mezzogiorno	2012	Credito d'imposta	Datori di lavoro

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

474	Articolo 4, commi 181-186 e 189, L. 350/2003 (DPCM 18/05/2011)	Credito d'imposta per l'acquisto della carta	2011	Credito d'imposta	Imprese editoriali
475	Articolo 2 bis D.L. 70/2011	Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (rifiinanziamento credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006)		Credito d'imposta	Imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFRUE
476	Articolo 17, comma 2, D.L.vo n. 28 del 2010	Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto	a regime	Esenzione	Persone fisiche e giuridiche
477	Articolo 17, comma 3, D.L.vo n. 28 del 2010	Esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	a regime	Esenzione	Persone fisiche e giuridiche
478	Articolo 20 D.L.vo n. 28 del 2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà	a regime	Credito d'imposta	Persone fisiche e giuridiche

€ 4,80



16PDL0051610